Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 10 luglio — Numero 163

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» *a domicilio ed in tutte il Regno:*	» 36	» 20	» 11
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1045 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1910, num. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 29 luglio 1915 e 15 ottobre 1917 della Camera di commercio e industria di Rimini;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Rimini, è autorizzata a prelevare un diritto sui certificati e sugli atti da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° per i certificati non altrimenti specificati, esclusi quelli che sono per legge gratuiti, centesimi 50;

2° per i certificati d'idoneità a concorrere ad aste ed appalti e licitazioni private, L. 2;

3° per i certificati di attestazione di usi già raccolti dalla Camera, L. 2;

4° per i certificati di constatazione di usi mercantili non inscritti nella raccolta della Camera di commercio, L. 4;

5° per copie di deliberazioni ed altri atti ufficiali della Camera e di documenti deposti nei suoi uffici per un foglio di due facciate (per ogni facciata in più centesimi 50), L. 1;

6° per ogni certificazione fuori d'ufficio, oltre le spese di trasferta che spetteranno agli incaricati della Camera secondo la tariffa giudiziaria per le preture, L. 2;

7° per i certificati d'idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche, L. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1075 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro degli affari esteri è autorizzato a valersi dell'opera di ufficiali di terra, in servizio attivo permanente, di complemento, di milizia territoriale, e di mare della riserva navale e di complemento, in numero non maggiore di cento, per il servizio dei Regi uffici all'estero, e occorrendo anche del Ministero, secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo dovranno possedere cultura ed attitudini sufficienti per le funzioni che saranno loro affidate, e non essere maggiori di anni 35 Saranno scelti dal ministro degli affari esteri, udito il parere di una Commissione da lui nominata per questo fine, fra coloro che hanno prestato lodevolmente servizio al fronte o su navi armate in zona di guerra, o in destinazioni equivalenti.

A parità di condizioni costituirà titolo di preferenza:

a) l'essere invalido di guerra o aver riportato ferite in combattimento;

b) l'essere stato insignito di medaglia al valor militare o di altre speciali attestazioni di merito di guerra.

Art. 3.

Gli ufficiali prescelti saranno messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per tutta la durata del servizio a cui sono destinati, che non potrà eccedere il periodo di un anno Continueranno a percepire lo stipendio del loro grado e riceveranno, a carico del Ministero degli affari esteri, una indennità mensile da esso stabilita per ogni residenza.

Gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale appartenenti a classi o categorie che fossero nel frattempo congedate, saranno trattenuti sotto le armi, per tutto il tempo in cui rimarranno a disposizione del Ministero degli esteri, secondo le norme predette.

Art. 4.

Gli ufficiali prescelti dovranno prestare l'opera loro nei modi, nei luoghi e per il tempo che saranno determinati dal Ministero degli affari esteri, per i fini ed i limiti di cui agli articoli precedenti.

Il servizio prestato non darà diritto a pretendere alcuna speciale facilitazione per l'ammissione alle carriere dipendenti dal Ministero predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — SONNINO — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1076 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 20 giugno 1915, n. 891;

Ritenuta la necessità di meglio coordinare le disposizioni relative alla supplenza nelle preture;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. 1 dell'articolo unico del Nostro decreto 20 giugno 1915, n. 891, è rettificato come appresso:

« Ferme rimanendo le disposizioni degli articoli 36 e 37 dell'ordinamento giudiziario, in caso di mancanza o di impedimento del pretore, potrà essere chiamato a supplirlo, con decreto del primo presidente della Corte di appello, un vicepretore onorario o di carriera, un pretore aggiunto, ovvero un giudice di qualunque categoria appartenente ai tribunali o alle preture del distretto.

« Per tale incarico sarà corrisposta l'indennità stabilita dal nostro decreto 14 settembre 1918 n. 1311.

« La stessa supplenza potrà essere affidata, con decreto Ministeriale, ad un pretore aggiunto o vicepretore di altro distretto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1079 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo;
Visto il regolamento di contabilità per gli Economati generali dei benefici vacanti, approvato col decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'art. 167 del regolamento 8 novembre 1917, n. 1893, per la contabilità degli Economati generali dei benefici vacanti è così modificato:

Art. 167.

Qualora i subeconomi ricevano titoli di credito o valori da tenere in deposito o per compiere le operazioni di cui all'art. 161 del presente regolamento, debbono immediatamente trasmetterli all'Economato generale per la consegna al cassiere.

I subeconomi possono trattenere presso di loro per restituirli a suo tempo o per eseguire le spese per cui furono fatti, i depositi effettuati per intervenire alle aste; per provvedere a spese di asta e contrattuali; per eseguire riparazioni di danni nelle proprietà beneficiarie; per provvedere ad atti e ad altre spese nell'interesse di enti ecclesiastici.

Mensilmente i subeconomi trasmettono all'Economato generale in doppio esemplare la distinta dei pagamenti eseguiti sui depositi, corredata dei documenti giustificativi.

L'Economato generale, riconosciuta la regolarità dei pagamenti eseguiti sia in linea amministrativa che in linea contabile, dispone il versamento della corrispondente somma al cassiere in conto depositi ed il contemporaneo rimborso ai subeconomi dei pagamenti stessi.

Gli effetti pubblici ed i valori diversi che formano parte del patrimonio degli enti assunti in amministrazione e che ai sensi degli articoli 32 e seguenti del regolamento amministrativo 23 maggio 1918, n. 978, e degli articoli 168 e seguenti del regolamento di contabilità 8 novembre 1917, n. 1893, debbono essere descritti negli atti della presa di possesso e nel conto speciale, sono custoditi dai subeconomi con gli altri titoli e documenti degli enti suddetti senza iscriverli nella contabilità dei depositi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FACTA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1080 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Visti la legge e il regolamento di contabilità generale;
Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431;
Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256;
Visto il R. decreto 25 maggio 1899, n. 190;
Visto il R. decreto 23 giugno 1907, n. 412;
Vista la legge 20 giugno 1909 n. 265;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 676;
Ritenuta la necessità di porre, specie nelle attuali contingenze, i consegnatari di materiali in condizioni di poter più agevolmente produrre la dimostrazione della loro gestione sciogliendo questa dal vincolo della valutazione degli aumenti e delle diminuzioni di materiale, mentre tali elementi sono forniti in sede patrimoniale dalle scritture tenute dagli uffici di ragioneria dei Regi arsenali e cantieri militari marittimi;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le contabilità che i magazzini dipendenti dall'Amministrazione militare marittima rendono attualmente con l'osservanza delle norme prescritte dal R. decreto 23 giugno 1907, n. 412, modificato per la durata della guerra, dal decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 676, saranno rese, fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà conclusa la pace, mediante un apposito modello *B* che verrà stabilito dal ministro della marina, d'accordo con quello del tesoro.

Il suddetto modello sostituirà e riassumerà i registri modello *B* e *C*.

Nel registro modello *B*, secondo il nuovo tracciato, i movimenti di entrata e di uscita dei materiali saranno dimostrati unicamente a quantità, e soltanto in fine di esercizio o di gestione, le quantità di consistenza o rimanenza saranno valutate, ed il relativo valore sarà riepilogato. Il conto giudiziale m dello *D* conterrà pertanto l'indicazione dei soli valori complessivi della consistenza o della rimanenza al principio od alla fine dell'esercizio, o del periodo di gestione.

Art. 2.

Delle disposizioni di cui all'articolo 1 potranno avvalersi quei magazzini che, alla pubblicazione del presente decreto, non avessero potuto ancora compilare e produrre le contabilità degli esercizi precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1084 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Visto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della guerra, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 riguardante le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti;
Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516 recante provvedimenti organici per l'Amministrazione centrale della guerra;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino alla completa attuazione dei provvedimenti organici di cui al decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516, le promozioni al grado di primo segretario e primo ragioniere avranno luogo, per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra, con le norme contenute nel decreto-legge 3 dicembre 1916, n. 1659, e saranno ad esse applicabili le disposizioni dell'art 5 del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1110 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Considerato che occorre provvedere al riordinamento del servizio di motoaratura di Stato;
Ritenuto che è necessario affidare la direzione di detto servizio ad un funzionario avente le indispensabili cognizioni tecniche;
Considerata altresì la necessità di stabilire uno speciale assegno per le suddette funzioni direttive sino a che durerà il suindicato servizio;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il servizio di motoaratura di Stato, già dipendente dalla Direzione generale della mobilitazione agraria, è costituito in ufficio temporaneo presso il Ministero per l'agricoltura, alla diretta dipendenza del ministro, ed assumerà la denominazione di Direzione della motoaratura di Stato.

Al funzionario incaricato della Direzione di detto ufficio verrà corrisposto, a decorrere dal 1° giugno 1919, un assegno mensile di lire seicento (L. 600) a carico del capitolo 157, in conto resti, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1918-1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO
COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione dei concorrenti per la nomina a posti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, saranno valutati, oltre che i titoli di studio richiesti per le singole categorie di impiego:

a) il risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e la licenza di scuola secondaria anteriore con i punti ottenuti;

b) il risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici o in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione dei lavori pubblici quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Art. 2.

I posti della carriera d'ordine di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale anzidetto saranno conferiti con precedenza agli agenti del personale subalterno che abbiano prestato servizio militare durante la guerra col grado di ufficiale o che già esercitino lodevolmente funzioni d'ordine e successivamente mediante concorso per titoli secondo le norme di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Secondo le norme stesse, per quanto applicabili, sarà altresì provveduto per la scelta e la graduatoria degli aspiranti ai posti di usciere da conferirsi a termini dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

Roma, 20 giugno 1919.

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 47). 3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	553888	80 50	*Matteucci* Vincenzo fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Terrinoli Luisa, domic. in Napoli	*Mattiucci* Vincenzo fu Alfonso, minore, ecc., come come contro
5 0[0	44454	2000 —	*Cicogni* Fulvio fu Florindo, domic. a Genova	*Cignoni* Fulvio fu Florindo, domic. a Genova
3,50 0[0	294849	338 —	Giordanino *Maria* fu Giacomo Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Berardo Maddalena fu Giuseppe, vedova Giordanino, dom. a Venaria Reale (Torino)	Giordanino *Maddalena*, ecc., come contro
5 0[0	49578	225 —	Di Giorgio Caterina fu Domenico, ved. di Gagliani *Giuseppe*, domic. in Chiusa Sclafani (Palermo)	Di Giorgio Caterina fu Domenico, ved. di Gagliani *Ferdinando*, domic. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 giugno 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 132 e 133 — Data della ricevuta: 15 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Banco di Sicilia sede di Roma — Intestazione della ricevuta: Banco di Roma sede di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 40 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 — Data della ricevuta: 2 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Greppi Antonio e Angiola fu Angelo (pos. n. 664415) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 28 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 — Data della ricevuta: 2 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Greppi Antonio e Angiola fu Angelo (pos. n. 664414) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 14 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data della ricevuta: 8 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Liguori Giovanni di Carmine (pos. n. 636637) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 15 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 Data della ricevuta: 25 gennaio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia (filiale Udine) — Intestazione della ricevuta: Spinotti Giovanni Antonio fu Federico (pos. n. 613571) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 31,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 320 — Data della ricevuta: 17 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, filiale di Belluno — Intestazione della ricevuta: Pasquini Giovanni di Alessandro (pos. n. 613530 — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Capitale cons. 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3360 — Data della ricevuta: 24 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Di Monda Francescantonio fu Carlo, quale presidente della Congregazione di carità di Brusciano (pos. n. 671883) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 80 — Capitale cons. 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 3 luglio corr., in Costabissara, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 luglio 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	83.36	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo		
5 % netto	90 28	

Corso medio dei cambi

del giorno 9 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,35 — Londra 38,33 — Svizzera 154,17 New York 8,45 — Oro 151,97.

UFFICIO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6242 trascritto il 30 aprile 1917.

Trasferimento totale da Lloyd John Uri, a Cincinnati (S. U. d'America), alla Società Eli, Lilly e C.i, a Indianopolis, Indiana (S. U. d'America), della privativa industriale n. 129161 reg. gen., vol. 411, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei processi per l'estrazione, purificazione o esclusione di alcaloidi e sali alcaloidali ».

(Atto di cessione del 24 luglio 1914 sottoscritto dalla cessionaria davanti al notaio Thornton Bogert, a Cincinnati, e dalla cedente davanti al notaio Walter B. Jones, a Indianopolis, registrato il 26 aprile 1917, all'ufficio demaniale di Genova, n. 7585, vol. 560, atti civili).

N. 6382 trascritto il 23 aprile 1918.

Trasferimento totale da Parini Eugenio, a Milano, alla Società industria italiana seta artificiale ing. Eugenio Parini e C., a Milano, della privativa industriale n. 129734 reg. gen., vol. 397, n. 97, reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Processo economico, semplice e pratico per la fabbricazione della seta artificiale col cotone mercerizzato del commercio ».

(Atto di cessione firmato il 16 gennaio 1918 dalle parti davanti al notaio Antonio Ceola, a Milano, registrato il 21 gennaio 1918, all'ufficio demaniale di Gorgonzola, n. 1448, vol. 46, atti privati).

N. 6129 trascritto il 22 luglio 1918.

Trasferimento totale da Leidi Giovanni, a Ponte San Pietro (Bergamo) a la ditta Legler e C., a Ponte San Pietro (Begamo), della privativa industriale n. 156624 reg. gen., vol. 463, n. 177 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Trapuntatore meccanico dei tessuti ».

(Atto di cessione del 13 giugno 1918, sottoscritto davanti al notaro Roviglio Ferdinando a Bergamo, registrato il 26 giugno 1918 all'ufficio demaniale di Bergamo, n. 1116, vol. 146).

N. 6433 trascritto l'8 agosto 1918.

Trasferimento totale da Söderlun Carl Gustaf a Göteborg (Svezia), alla Società anonima Nordiska Kullager Aktiebolag t, a Göteborg, della privativa industriale n. 146161 reg. gen., vol. 441, n. 109 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Sopporto a palle a fila unica con ripulitura automatica ».

(Atto di cessione del 18 marzo 1918, sottoscritto dal cedente davanti al notaio Carl Schager a Göteborg e dal cessionario davanti al notaio Jarl Holmquis a Göteborg, registrato il 19 luglio 1918 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1397, vol. 309, atti privati).

N. 6434 trascritto il 22 agosto 1918.

Licenza d'uso da Izzo Bonaventura, a Castel San Giorgio (Salerno), alla Società dei forni aerotermici Izzo, a Palermo, della privativa industriale n. 165666 reg. gen., vol. 477, n. 20 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Forno aerotermo per la cottura del pane, sistema Izzo ».

(Atto di costituzione di società del 6 agosto 1918, a rogito del notaio La Placa a Palermo, registrato il 6 agosto 1918 all'ufficio demaniale di Palermo, n. 637, vol. 626).

N. 6435 trascritto il 30 agosto 1918.

Trasferimento totale da De Garam Gaston, a Marsiglia, a Gervais Aimé, a Marsiglia, della privativa industriale n. 164984 reg. gen.; vol. 470, n. 242 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Décorations en rubans ou autres recouverts d'une matière transparente ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1918 sottoscritto davanti al console De Rossi del Lion Nero a Marsiglia, registrato il 23 agosto 1918 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2585, vol. 309, atti privati).

N 6437 trascritto il 21 settembre 1918.

Trasferimento totale da Choffel Charles a Parigi, a Foucaud Lucien a Parigi, della privativa industriale n. 148362, reg. gen.; volume 446, n. 247, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés aux appareils à projecter les matières pulvérulentes à l'aide d'un gas sous pression notamment aux extincteurs d'incendie de ce genre.

(Atto di cessione del 17 aprile 1918 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Eugenio Gastaldi a Parigi, registrato il 18 settembre 1918 all'Ufficio demaniale di Roma, n. 3346, vol. 309 atti privati).

N. 6441 trascritto il 14 settembre 1918.

Trasferimento totale da Arese Mario a Torino, alla Società anonima fabbrica italiana pianoforti a Torino, della privativa industriale n. 142146 registro gen., volume 431, n. 7 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo elettrico per azionare qualunque strumento a tastiera particolarmente armonium ed organi « modificato poi come segue: « dispositivo elettrico per azionare qualunque strumento a tastiera » e degli attestati di complemento numero 149074 e 153699, reg. generale.

(Atto di cessione del 21 agosto 1918, sottoscritto dalle parti davanti al notaio Giulio Baricco a Torino, registrato il 22 agosto 1918 all'Ufficio demaniale di Torino, n. 1924, vol. 427 atti privati).

N. 6443 trascritto il 23 settembre 1918.

Trasferimento totale da Gallo Gino e Torti Enrico a Roma, alla Società Stabilimenti Biak ing Adolfo Pouchain a Torino, della privativa industriale n. 154143 reg. gen., vol. 458, n. 132 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1916 per l'invenzione dal titolo:

« **Metodo** per la saldatura dolce dell'alluminio del duralluminio e delle altre leghe di alluminio ».

(Atto di cessione sottoscritto dai cedenti l'8 e il 21 agosto 1917 davanti ai notai Gaetano Emiliano Pescetelli a Roma e Camillo Cipriani a Poppi, registrato l'8 agosto 1918 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2364, vol. 309, atti privati).

N. 6443 trascritto il 2 ottobre 1918.

Trasferimento totale da Axilrod Meyer New York, alla Società Safety Machinery Corporation, a New York, della privativa industriale n. 153865 reg. gen., vol. 472, n. 173 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei meccanismi di accoppiamento e freno ».

(Atto di cessione del 26 luglio 1918 sottoscritto davanti al protonotaio Wm. G. Hintz a Berks, Pennsylvania, registrato il 30 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Genova, n. 16 9, vol. 572, atti privati).

N. 6446 trascritto l'8 ottobre 1918.

Trasferimento totale da Tyler Stanhope Franklin e Beere William James Edward, a Londra, alla Società Rushmores Limited, a Londra, della privativa industriale n. 151514 reg. gen., vol 466, n. 21, reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1915, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés aux appareils de mise en marche pour moteurs à explosions et autres machines ».

(Atto di cessione del 28 giugno 1918, sottoscritto dalle parti davanti al notaio John Dalton Venn a Londra, registrato il 9 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3527, vol. 309, atti privati).

N. 6504 trascritto il 5 febbraio 1919.

Trasferimento totale da Deport Joseph Albert, a Parigi, a Ferraris Dante, a Torino, della privativa industriale n. 97386 reg. gen., vol. 283, n. 136 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Disposition d'affût sur roues pour les pièces d'artillerie » e del l'attestato di complemento n. 102341.

(Atto di cessione del 26 novembre 1917, sottoscritto dal cedente davanti al notaio Ernest Champetier a Parigi e dal cessionario davanti al notaio Tito Garroni a Roma, registrato il 24 dicembre 1917, all'ufficio demaniale di Roma, n. 17669, vol. 806 atti privati).

N. 6505 trascritto il 5 febbraio 1919.

Trasferimento totale da Deport Joseph Albert a Parigi, a Ferraris Dante, Torino, della privativa industriale n. 90405 reg. gen., volume 258, n. 45 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1907, per l'invenzione dal titolo:

« Système perfectionné pour ancrer dans le sol les affûts de canon sur roues en vue d'assurer leur stabilité dans le tir ».

(Atto di cessione del 26 novembre 1917 sottoscritto dal cedente davanti al notaio Ernest Champetier, Parigi, e dal cessionario davanti al notaio Tito Garroni a Roma registrato il 24 dicembre 1917 all'ufficio demaniale di Roma n. 17669, vol. 803, atti privati).

N. 6508 trascritto il 14 febbraio 1919.

Trasferimento totale da Ferraris Dante alla Società italiana di artiglieria ed armamenti Vickers - Terni e la Società alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni, anonima a Roma e la Società ingegnere Ferraris e C. - Gruppo industriale piemontese a Torino, della privativa industriale n. 90405 reg. gen.; vol. 258, n. 45 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1907 per l'invenzione dal titolo:

« Système perfectionné pour ancrer dans le sol les affûts de canon sur roues en vue d'assurer leur stabilité dans le tir ».

(Atto di cessione del 21 dicembre 1917 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Tito Garroni a Roma, registrato il 24 dicembre 1917 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17668, vol. 306 atti privati).

N. 6509 trascritto il 14 febbraio 1919.

Trasferimento totale da Ferraris Dante a Torino, alla Società italiana d artiglieria ed armamenti Vikers Terni anonima, la Società degli alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni, anonima a Roma, e la Società ing. Ferraris e C. gruppo industriale piemontese a Torino, della privativa industriale n. 97386 reg. gen.; vol. 283, n. 136 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositif d'affût pour roues pour les pièces d'artillerie » e dell'attestato di complemento n. 102341 reg. gen.

(Atto di cessione del 31 dicembre 1917 sottoscritto dalle parti davanti al notaio Tito Garroni a Roma, registrato il 24 dicembre 1917, all'ufficio demaniale di Roma, n. 17668, vol. 306, atti privati).

Roma, 19 febbraio 1919.

Per il direttore: *G. Giuliozzi.*

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori

Chiesa Giuseppe di Mario, soldato, L. 630 — Lauteri Antonio di Battistino, id., L. 630 — Ferrigno Benedetto di Vincenzo, id., L 630 — Corradini Angelo di Alfredo, id., L. 630 — Marseccio Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Cannone Agnese di Giulieli Cesare, id., L. 630 — Bazzoni Antonio di Attilio, id., L. 210 — Cattaneo Luigi di Primo, id., L. 630 — Gambicorti Francesco di Giacinto, id., L. 430 — Fioretti Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Bianchini R gina di Girolimi Luigi, id., L. 630 — Gillia Domenico di Domenico, id., L. 630 — Tajariel Luigi di Bortolo, id., L. 630.

Impellizzeri Sebastiano di Salvatore, soldato, L. 630 — Schirripa Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Caboni Salvatore di Raffaele, id., L. 630 — Di Piazza Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Carmiliaro Pasquale di Giuseppe, id., L. 630 — Rosso Francesco di Alessandro, id., L. 630 — Gai Federico di Virgilio, id., L. 630 — Manenti Luigi di Battista, id., L. 420 — Frittella Enrico di Edilio, caporale, L. 840 — Cevolo Francesco, soldato, L. 630.

Morandi Michele di Ernesto, soldato, L. 630 — Zuccolo Elisabetta, di Sandrini Antenore, id., L. 630 — Nobili Carlo, di Giuseppe, id., L. 630 — Bellassai Biagio di Salvatore, id., L. 630 — Salmaso Francesco di Agostino, id., L. 630 — Marino Antonino di Giuseppe, id., L. 630 — Isgrò Paolo di Salvatore, id., L. 630 — Bonora Ennio di Solturno, sergente, L. 1120 — Bergamaschi Variano di Luigi, soldato, L. 630 — Miriani Luigia di Caravaglia, id., L. 630 — Gorga Rocco di Romeo, id., L. 630 — Rendina Maria di Pacella Gerardo, id., L. 630 — Pangrazio Andrea di Antonio, id., L. 630 — Illiano Vittorio di Agostino, id, L. 630 — Mugnai Gaetano di Pasquale, id., L. 630 — Zanoni Carola di Chiodini Francesco, id., L. 630.

Cuppone Vincenzo di Vincenzo Salvatore, soldato, L. 630 — Cigna Giuseppe di Matteo, id., L. 630 — Di Franco Alfonso di Gennaro, tenente, L. 750 — Grilli Giuseppe di Albina, soldato, L. 630 — D'Achille Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Vago Natalina di Colombo Alfredo, id., L. 630 — Buzzini Armando di Francesco, caporale, L. 840 — Grimaldi Lucia di Biencia Battista, soldato, L. 630 — Arcidiacono Vincenzo di Pino Giuseppe, id., L. 630 — Manca Giovanna di Puliga Giuseppe, caporale, L. 840 — Sacco Giuseppe Eugenio e di Giuseppe, id., L. 840 — Macelloni Fortu-

nato di Fulicardo, soldato, L. 630 — Brentan Carlo di Antonio, id., L. 630 — Silano Giovanni di Giorgio, id., L. 630 — Palmucci Santa di Sabbatucci Filippo, id., L. 630 — Baiocchi Maria di Manni Filippo, id., L. 630 — Marmaglio Federico di Angelo, id., L. 630 — Falsini Azzena di Salimbene Luigi, id., L. 630.

Pavonel o Pavonello Giusepe di Giovanni, sergente, L. 1120 — Zanettoni Roberto di Luigi Guido, soldato, L. 630 — Tolotti Paola di Bedoschi Natale, id., L. 630 — Ferrero Michele di Oreste, id., L. 630 — Finazzi Angelo di Angelo, id., L. 630 — Giuffrida Angelo di Arcangelo, id., L. 630 — Tripaldelli Raffaele di Alessandro, id., L. 510 — Mauri Luigia di Conti Vittorio, caporale, L. 840 — Cannito Francesco di Carlo, sergente, L. 1120 — Alfieri Domenico di Mariano, soldato, L. 630 — Di Capua Francesco di Vitantonio, id., L. 630 — Simonetti Giovanni di Silvestro, id., L. 630 — Boffelli Maria di Lecchi Pietro, id., L. 630 — Cafagna Michele di Francesco, id., L. 630 — Innocenzi Achille di Giovanni, id., L. 630 — Arena Francesco di Giovanni, id., L. 630.

Scarpicciati Eugenio di Ernesto, soldato, L. 630 — Meuli Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Frittoli Enrico di Amilcare, id., L. 630 — De Maria Celestino di Mario, id., L. 630 — Morandini Giacomo di Domenico, tenente, L. 1120 — Conti Giulio di Luigi, sergente, L 630 — Talmon Giuseppe di Pietro, soldato, L. 630 — Nicolai Luigi di Alberto, sergente, L. 560 — Carella Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Romagnoli Clementina di Roverei Trionfo, id., L. 630 — Leoni Concetta di Gabrieli Vincenzo e Nicola, settotenente, L. 1500 — Mirizzi Vito di Antonio, caporale, L. 840 — Gallo Giovanni di Quinto, soldato, L. 630 — Frezzato Francesco di Vittorio, id., L. 630 — Doglio Margherita di Doglio Pietro, id., L. 420 — Romanetti Achille di Francesco, id., L. 630 — Usai Francesco Nicolò di Luigi, id., L. 630 — Tufano Nicola di Aniello, id., L. 630.

Caice Calogero di Salvatore, soldato, L. 630 — Patricelli Mattia di Pasquale, id., L. 630 — Cassino Filippo di Vincenzo, id., L. 630 — Maio Antonino di Giuseppe, caporale, L. 840 — Coruzzi Caterina di Gonizzi Pietro, soldato, L. 630 — Pilot Vittorio di Giovanni, id., L. 630 — Cipolat Gotet Giuditta di Barbos Giuseppe, caporale, L. 840 — Ricci Angelo di Luigi, soldato, L. 630 — Bellingeri Luigia di Lanzetta Emilio, capitano, L. 1146,67 — Ascione Teresa di Andrea Ciro, soldato, L. 420 — Perotti Giacomo di Ciaffredo, id., L. 630.

Patanè Antonino di Alfio, soldato, L. 630 — Cristofoli Angelo di Lorenzo, sergente, L. 1120 — Sapori Vincenza di Ercolani Marsilio, soldato, L. 630 — Cazzaniga Pasquale di Lazzaro, id., L. 630 — Nuzzone Carmelo di Augusto, caporale, L. 840 — Del Santissimo Rosario di Salvatore, soldato, L. 630 — Pagnucci Salvatore di Giulio, id., L. 630 — Partis Ignazio di Giuseppe, id., L. 630 — Cappiotto Nicola di Ettore e Natale, id., L. 630 — Fortunati Aquilino di Giosuè, id., L. 510 — Leone Giuseppe di Sebastiano, id., L. 630.

Lucarelli Angelo di Gaetano, soldato, L. 630 — De Mitri Raffaele di Giuseppe, id., L. 630 — Schiavone Angela di Corato Crescenzio, id., L. 630 — Pochettino Giovanni di Luigi, caporale, L. 840 — Mazzone Giuseppe di Vincenzo, soldato, L. 630 — Campa Saverio di Antonio, id., L. 630 — Messina Giuseppe di Biagio, id., L. 630 — Indelicato Giuseppe di Gerlando, sergente, L. 1120 — Petrantoni Teresa di Forti Salvatore, soldato, lire 630 — Andrina Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Addorizio Sante di Michele, caporale, L. 840 — Vaglieri Teresa di Acquafredda Vitantonio, soldato, L. 630 — Petrini Michele di Ugo, id., L. 630.

Gallipoli Nicola di Michele, soldato, L. 630 — Ceravolo Francesco di Vincenzo, id., L. 630 — Panetta Angiola di Oppedisano Domenico, id., L. 630 — Macchia Vito di Vito, id., L. 630 — Derosas Pietro di Giovanni, id., L 630 — Caforio Maria di Dell'Anno Michele, id., L. 630 — Marciano Pasquale di Francesco, id., L. 630 — Lapini Carlo di Guido, id., L. 630 — De Nisco Giovanni di Fiorentino, sold., L. 630 — Nista Isola di Berrugi Antonio, id., L. 620 — Mallozzi Domenico di Emilio, sottotenente, L. 1500 — Piantoni Pietro di Amadio, soldato, L. 420 — Zanardi Francesco di Giuseppe, id. L. 210 — Scolotto G. Battista di Battista, tenente, L. 1000 — D'Angello Angela di Lombardi Matteo, soldato, L. 630 — Della Pittima Saverio di Oreste, id., L. 630.

Di Donato Cesidiantonio di Pietro, soldato, L. 630 — Cestari Filomena di Travaglia Ignazio e Pietro, soldati, L. 630 — Spinella Domenico di Nicola, soldato, L. 630 — Gatteschi Serafino di Ernesto, id., L. 630 — Minio Luigi di Domenico, id., L. 630 — Carli Gaetano di Vincenzo e Vittorio, soldati, L. 630 — Cavaliere Eugenio di Oreste, soldato, L. 630 — Devenuto Arcangelo di Michele, tenente, L. 1500 — Mandelli Rosa di Bonalumo Vittorio, soldato, L. 630 — Piervincenzi Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Galofaro Salvatore di Vincenzo, id., L. 630 — Pavignani Pietro di Saturno, id., L 630 — Cifarelli Nicola di Francesco, id., L. 630 — Ciaccia Francesco di Marco, id., L. 630 — Ceccotti Francesco di Valerio, id., L. 630 — Piazza Ernesto di Pietro, id, L. 630 — Cappiello Aniello di Filippo, id., L. 630 — Papale Domenico di Gaetano, caporale, L. 840 — Chiarini Giovanni di Giulio, soldato, L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

Risposta di Fiume al memoriale jugo-slavo

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 9. — Ecco il testo della risposta al memoriale jugo-slavo consegnata iersera a Clémenceau da Ossoinack, delegato di Fiume alla Conferenza:

Parigi, 8. — Eccellenza, la delegazione del Regno serbo-croato-sloveno, nella sua lettera diretta a V. E. pubblicata nel *Journal des Debats* del 7 corrente, sostiene che l'Amministrazione governativa di Fiume dal 29 ottobre al 17 novembre 1918 si trovava nelle mani del governatore croato nominato dal Consiglio nazionale serbo-croato-sloveno, che siede a Zagabria.

Ora nella mia qualità di rappresentante di Fiume alla Conferenza della pace debbo far rilevare che appunto tale nomina costituisce una illegalità, poichè il Consiglio nazionale serbo-croato-sloveno di Zagabria non aveva alcun diritto di procedere alla nomina di un suo governatore per la libera città di Fiume, che mai in passato aveva dipeso dalla Croazia.

Nè questo diritto sarebbe stato sanzionato come pretende la nota della delegazione serbo-croata-slovena dal riconoscimento da parte del contrammiraglio italiano Rainer. Questo riconoscimento dell'amministrazione serbo-croata-slovena non vi fu. Il contrammiraglio italiano si limitò ad entrare, come era suo dovere, in rapporti di fatto con le autorità locali del momento, senza preoccuparsi della legittimità oppure meno del loro carattere.

L'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, in uno dei suoi ultimi proclami concesse a tutti i suoi popoli la facoltà di costituirsi in Consigli nazionali. Fiume si costituì quindi il 29 ottobre 1918, quando cioè le autorità ungheresi avevano abbandonato la città, in Consiglio nazionale italiano in segno di protesta contro il Governo croato che aveva arbitrariamente e con violenza occupato la città. Ciò risulta dal proclama della città di Fiume del 30 ottobre 1918, quando si decretò l'unione di Fiume all'Italia, dichiarando che si considerava come provvisorio lo stato di cose subentrato dal 29 ottobre 1918.

Tale proclamazione avvenne alla presenza del governatore croato, che pure aveva a sua disposizione i più fedeli reggimenti croati, già appartenenti all'esercito austro-ungarico. Tuttavia egli allora, 30 ottobre, non solo non ebbe il coraggio morale di usare questa forza militare contro la cittadinanza, ma neppure quello di emanare un decreto di scioglimento del Consiglio nazionale di Fiume.

Così egli tacitamente diede il primo implicito riconoscimento all'esistenza di detto Consiglio.

La Delegazione serbo-croata-slovena afferma inoltre che il Consiglio nazionale di Fiume ha carattere puramente privato senza alcun mandato da parte della popolazione. È vero invece perfettamente il contrario. Basterà fare osservare che il Consiglio nazionale italiano fu proclamato per acclamazione dall'intera cittadinanza nella pubblica piazza e nelle vie dove si raccolsero per tale atto, da 25 a 30 mila cittadini alla presenza delle baionette croate. Una maggiore spontaneità e una maggiore genuinità della votazione plebiscitaria non sarebbe possibile immaginare tanto più che tutti questi cittadini votanti rischiavano la vita. Infatti il governatore croato per opporsi alla votazione non avrebbe avuto altro mezzo che far mitragliare la cittadinanza fiumana: ciò che non ebbe il coraggio di fare dinanzi a una così imponente manifestazione popolare.

È anche completamente falsa l'altra asserzione che il Consiglio nazionale di Fiume avesse prima il nome di « Comitato cittadino » cambiato poi in quello di « Consiglio nazionale italiano ». Infatti già nel suo primo programma l'unione all'Italia è firmata dal « Consiglio nazionale italiano » e porta la data 30 ottobre 1918, giorno dal quale il Consiglio nazionale cominciò a funzionare.

Cade quindi anche l'asserzione che il Consiglio nazionale abbia cominciato ad esistere soltanto con l'occupazione interalleata (17 novembre 1918).

Quanto poi al fatto che il Consiglio nazionale emana leggi, anche riguardanti l'esercito, rispondo che ciò è un diritto sovrano inerente ed essenziale alla sua funzione di Governo, come accade per il Consiglio nazionale serbo croato sloveno, ceko-slovacco ed altri.

A parte poi ogni altra considerazione, l'istituzione di un esercito fiumano è una manifestazione di quel giustificato risentimento dei fiumani, che sono costretti ad assistere impassibili al riformimento fatto attraverso il loro porto, non del piccolo esercito francese d'oriente, ma bensì dal nuovo poderoso esercito che sta ora creando la Jugoslavia e che un giorno potrebbe essere rivolto contro la popolazione italiana di Fiume. Se si volessero fare confronti in tesi generale si constaterebbe che l'esercito fiumano è proporzionato alla popolazione della città, mentre il Governo jugo-slavo ha decretato di spendere una cifra, enorme per la sua popolazione, di quasi due miliardi all'anno per spese militari non certo destinato al mantenimento della pace.

La delegazione serbo-croata-slovena propone infine alla Conferenza della pace che sia sciolto il Consiglio nazionale di Fiume e che questo sia sostituito da una Commissione interalleata. Tale richiesta è tanto più ingiustificata ed oltraggiosa poichè se ne chiede l'esclusiva applicazione nei riguardi di Fiume, mentre, adottato tale principio, esso dovrebbe senza eccezione essere applicato a tutti i Consigli nazionali sorti nel periodo dell'armistizio, in circostanze analoghe a quelle verificatesi per Fiume.

Per tutte queste ragioni, ritengo mio dovere protestare solennemente presso la Conferenza della pace contro l'ingerenza del Governo serbo-croato-sloveno negli affari politici interni di Fiume, città e « Corpus Separatum » la cui libertà ed autonomia fu sempre largamente riconosciuta e rispettata da tutti, persino dal cessato governo ungherese.

La Conferenza della pace, essendo informata tendenziosamente soltanto dal governo serbo-croato-sloveno, non può formarsi un chiaro concetto dello stato di cose ed è perciò che rinnovo la preghiera a V. E. affinchè la Conferenza della pace si compiaccia ricevere e di ascoltare il legittimo rappresentante della città di Fiume che potrà fornire tutti gli elementi necessari ad una esatta comprensione della situazione.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Andrea Ossoinack.

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

HELSINGFORS, 8. — Secondo informazioni da Reval, l'esercito russo bianco del nord si ritira su tutta la linea.

LONDRA, 9. (Ufficiale). — Truppe britanniche sul fronte murmano si sono impadronite del villaggio di Apeselga, che costituiva una forte posizione, senza subire perdite, facendo 50 prigionieri e catturando tre mitragliatrici e cinque cannoni.

BASILEA, 9. — Notizie dalla Russia qui pervenute recano che il generale Denikin si è impadronito di Wiborg e di Ekaterinoslaw, nell'Ucraina.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 8. — Il Consiglio supremo degli alleati, riunito nel pomeriggio, ha definito i poteri della Commissione incaricata di compiere un'inchiesta sugli incidenti militari di Fiume. Sono stati designati due rappresentanti, sui quattro da nominare, e cioè il maresciallo Summerall (Stati Uniti) e il generale Naulin (Francia).

PARIGI, 8. — Il Consiglio supremo ha approvato i termini della risposta degli alleati alla nota austriaca sulle questioni economiche. La risposta sarà consegnata domani alla delegazione austriaca a Saint-Germain, alla risposta dell'Intesa circa la nota austriaca sulla Società delle nazioni e circa la situazione degli agenti austro-ungarici nell'America del sud.

Questi documenti saranno pubblicati dopodomani.

BASILEA, 9. — Si ha da Weimar: L'Assemblea nazionale ha ratificato il trattato di pace con 208 voti contro 115.

CRONACA ITALIANA

Il ritorno di S. E. Tittoni. — Ieri, alle 14,40, è giunto a Roma da Parigi l'on. ministro degli affari esteri, accompagnato dagli onorevoli senatori Scialoia e Maggiorino Ferraris.

Alla stazione trovavansi a riceverlo S. E. il sottosegretario di Stato, conte Sforza, e alcuni alti funzionari del Ministero degli esteri.

La Croce rossa italiana per i danneggiati dal terremoto. I servizi di soccorso che la Croce Rossa italiana ha impiantato in Mugello possono dirsi oggi completamente stabiliti. È stato istituito un campo attendato di Croce Rossa italiana a Vicchio, dove ha sede il Comando e dove furono concentrate larghe provviste di tende, di viveri, di generi di conforto, indumenti e materiali diversi.

È stato stabilito un piccolo ospedaletto ed un posto di medicazione: di là si irradiano con camions e altri mezzi di trasporto i soccorsi stessi portati, fin nelle più lontane frazioni dalle infermiere volontarie della Croce Rossa.

Si stanno distribuendo ingenti quantità di latte di provenienza americana, fornito da una speciale Commissione, che ha sede in Roma. Si stanno pure distribuendo coperte in notevole quantità per i paesi di montagna, dove le notti sono tuttora freddissime.

È stato provveduto all'assistenza sanitaria con medici di Croce Rossa nei paesi di Dicomano e Vicchio e rispettive frazioni e vengono distribuiti medicinali e medicature nei luoghi distanti dai centri abitati affidati agli ufficiali sanitari.

Beneficenza. — Il rappresentante generale dell'« Italian War Fund of America », Comm. H. Nelson Gay, ha fatto pervenire al presidente della Croce Rossa italiana, senatore Frascara, una offerta di L. 10.000 a beneficio della colonia profilattica della Croce Rossa italiana a Vizzini per ragazzi gracili e predisposti; e L. 15.000 per il fondo « Pro-infanzia » della Croce Rossa italiana medesima.

Ha nel tempo stesso offerto 1000 paia di sandali, che prossimamente giungeranno dall'America, a beneficio di dette iniziative della Croce Rossa italiana.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 8. — È stato pubblicato il testo del progetto presentato alla Camera dei comuni per l'esecuzione delle conclusioni a cui è addivenuta la Commissione d'inchiesta sull'industria carbonifera.

Il progetto stabilisce che, a datare dal 16 luglio corrente, la giornata lavorativa sia di sette ore anzichè di otto e di otto e mezzo in certi casi.

Se poi alla fine del 1920 le due Camere avranno constatato che la situazione economica lo permetterà, la giornata lavorativa di sei ore comincierà ad essere applicata il 13 luglio 1921.

L'*Agenzia Reuter* ha da Helsingfors: I bolscevichi occuparono le ambasciate, le legazioni e i consolati esteri di Pietrogrado; si impadronirono degli archivi ed arrestarono i custodi accusandoli di spionaggio contro il Governo dei Soviets. È stato deciso che, a cominciare dal 24 corrente, le esecuzioni avranno luogo senza processo. Tutte le persone che possiedono armi saranno fucilate sul posto.

NEW YORK, 8. — Il presidente Wilson è giunto alle 15,10 ed è stato ricevuto dalle sue figlie, dal vice presidente della Confederazione, dai membri del Gabinetto, da un certo numero di alti funzionari.

Il presidente Wilson è stato ricevuto dai membri del Consiglio municipale nella Carnegie Hall.

Il presidente ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato fra l'altro che l'America non mancherà di aiutare coloro che ha liberato.

Wilson si è recato poscia alla stazione ed è partito con treno speciale per Washington.

STOCCOLMA, 8. — Presentati dal R. ministro, comm. Orsini-Baroni, sono stati ricevuti in particolare e cordialissima udienza da S. M. il Re di Svezia, il comandante ed alcuni ufficiali della Regia nave *Libia*, approdata in questi giorni a Stoccolma.

S. M. il Re durante il corso dell'udienza si è compiaciuto di annunziare una sua prossima visita alla nostra nave ed ha conferito alcune decorazioni al comandante ed agli ufficiali della *Libia*.

L'accoglienza che il Governo svedese, le autorità e la popolazione di Stoccolma hanno fatto ai nostri marinai è stata particolarmente cordiale.

PARIGI, 8. — Commissione della Camera che esamina il trattato di pace Augagneur, relatore, sulle clausole del trattato di pace relativo alla Società delle nazioni, ha concluso la sua relazione a favore della ratifica del trattato stesso; ma quanto alla Società delle nazioni egli ha segnalato due lacune.

La Società delle nazioni non dispone dei mezzi indispensabili per controllare gli armamenti dei vari Stati nel periodo di pace, e non le sono assicurati i mezzi militari indispensabili per far fronte ad una eventuale aggressione. Augagneur ha proposto quindi di adottare gli emendamenti presentati da Léon Bourgeois, con i quali tali lacune verrebbero colmate.

Barthou, richiamandosi all'art. 26 del trattato di pace, ha dichiarato che il patto della Società delle nazioni può essere riveduto, e che la Commissione può emettere un voto a favore della revisione. All'infuori dei casi di revisione previsti, la Commissione non può pretendere una revisione, ma non può neanche limitarsi a ratificare il patto puramente e semplicemente. Essa deve, al contrario, esaminare e discutere le clausole del trattato di pace.

Barthou si è associato quindi alla proposta di revisione secondo gli emendamenti proposti da Léon Bourgeois.

René Renault ha espresso pure il parere che il diritto di revisione sussista sempre ed ha osservato che la Commissione non potrà lavorare utilmente e rapidamente che dopo avere udito il governo.

Viviani e Barthou si sono associati alla proposta di Renault, proposta che la Commissione ha approvato all'unanimità.

Viviani e Barthou hanno chiesto che Clémenceau sia udito domani dalla Commissione.

LONDRA, 9. — *Camera dei Comuni.* — Un deputato chiede al primo ministro se la sua attenzione è stata richiamata sul fatto che il Governo francese si è rifiutato di avere relazioni diplomatiche col Vaticano, così ufficiali che ufficiose, e se è in grado di dichiarare quando l'inviato britannico presso il Vaticano sarà richiamato.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri risponde che il Governo britannico ritiene che l'atteggiamento del Governo francese sulla questione sia realmente tale, ma la questione della rappresentanza britannica presso il Vaticano non è stata ancora decisa: essa in questo momento è oggetto di diligente esame.

PARIGI, 9. — Il *Petit Journal* rileva un nobile gesto della delegazione italiana, la quale ha deciso di riservare, per la festa del 14 luglio, le finestre della parte dell'Hotel Edouard VII, che guardano sui boulevards, ai mutilati francesi di guerra, ai quali offrirà poscia una colazione.

Camera dei deputati. — Si approva una convenzione che autorizza l'anticipo di tre miliardi di franchi da parte della Banca di Francia allo Stato e che dà alla Borsa la facoltà di aumentare di quattro miliardi le sue emissioni.

BASILEA, 9. — Si da Weimar: *Assemblea nazionale*: Il ministro degli affari esteri, Muller, dichiara che la protesta contro il trattato di pace sussiste e sussisterà sempre, ma che la promessa di eseguire il trattato di pace, entro i limiti del possibile, deve anch'essa rimanere. Bisogna affrettare la ratifica del trattato stesso, per ottenere l'abolizione del blocco e, speriamo, il rimpatrio dei prigionieri.

L'oratore ringrazia gli Stati neutrali e il Pontefice per la benevolenza verso i prigionieri di guerra tedeschi.

Assicura che i tedeschi, che devono essere separati dalla madre patria, non saranno mai dimenticati e che si avrà da una parte e dall'altra la coscienza della comune appartenenza statale fino a che le rivendicazioni nazionali non trovino un'equa soluzione, in conformità della volontà del popolo, nella vera unione dei popoli.

Kraetzig, socialista, dice che i socialisti settoscrivono alla ratifica per liberare i prigionieri e per apportare la forza e la vita a milioni di compatriotti che soffrono la fame a causa del blocco. Protesta contro una pace che fa a pezzi la patria e le toglie le colonie.

Respinge la responsabilità del popolo tedesco, come tale, nella guerra, la quale è opera del capitalismo imperialista internazionale.

Spahn, del centro, dice che la pace è un'opera di intransigenza che ci opprimerà oltre la conclusione della pace. Dobbiamo, egli dice, ratificare la pace, sotto la costrizione delle dure realtà per tutelare il popolo da un evitabile crollo.

Schucking, a nome dei democratici respinge la ratifica. Anche Straub, a nome del partito popolare nazionale tedesco, parla in questo senso, dicendo che il trattato è ineseguibile e che le ferite arrecate dalla sua conclusione non si cicatrizzeranno e non devono cicatrizzarsi.

Kahl, del partito popolare tedesco, dichiara che il suo partito non aderisce alla ratifica.

Haase, indipendente, dichiara che il suo partito aderisce al trattato imposto dalla forza contro la quale la Germania non si può difendere. L'oratore e il suo partito chiedono l'immediata abolizione del blocco e il ritorno dei prigionieri.

Indi i deputati dei territori occupati o che devono essere separati fanno dichiarazioni di protesta.

La seduta è poi sospesa per un quarto d'ora per permettere ai vari gruppi di stabilire la loro linea di condotta sulla mozione presentata dal partito popolare nazionale tedesco, che fa riserve circa l'accettazione del trattato di pace.

Ripresa la seduta parlano oratori di vari partiti.

Poscia il ministro Muller dichiara di respingere la mozione, la quale non ha fatto altro che provocare dissensi nell'assemblea in quest'ora storica e che dimostra come il partito popolare nazionale tedesco tenda a tutelare interessi particolari.

La mozione viene respinta. Si passa infine alla votazione del progetto di legge, il quale viene approvato con 208 voti contro 115.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.